

STATUTO

Art. 1 - Costituzione

1. È costituita, con sede in Vigevano, via Treves n. 15, l'associazione culturale "IL PAPILLON", di seguito detta associazione.
2. L'associazione è apartitica, non ha fini di lucro ed ha durata fino al 31/12/2060.

Art. 2 - Finalità

1. L'associazione ha le seguenti finalità:

Promuovere iniziative di natura sportiva, culturale, turistica, ricreativa.

Favorire lo svolgersi della vita associativa in un ambiente di sereno e conviviale che favorisce interessi condivisi, scambi di idee e di conoscenze.

Favorire i contatti tra i soci aventi comuni interessi culturali, sportivi, costituendosi azioni per le attività di maggior rilievo.

Diffondere gli ideali posti a base dell'associazione.

2. L'associazione può compiere tutti gli atti e le operazioni di natura reale o personale, finanziaria, mobiliare o immobiliare e anche ogni attività non espressamente prevista nello statuto che risulti necessaria o utile alla realizzazione dei propri fini istituzionali.
3. Per il perseguimento dei suoi fini, l'associazione può ovunque assumere e stipulare accordi o convenzioni sia con altre associazioni, enti e istituzioni nazionali ed esteri che con amministrazioni pubbliche.
4. Tutte le attività dell'associazione possono essere svolte anche con contributi utili ad affrontare le spese da sostenere per ogni singola attività.

Art. 3 - Associati

1. Sono associati dell'associazione i fondatori e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal comitato.
2. Nella domanda di adesione l'aspirante associato dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del comitato.
3. Tutti gli associati cessano di appartenere all'associazione per:
dimissioni volontarie;
non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
morte;
indegnità deliberata dal consiglio direttivo.

Art. 4 - Diritti e obblighi degli associati

Allegato n. 1 all'atto registrato
Vigevano il 16-10-2025 al n. 259
serie 30

Firma su delega del Direttore provinciale

Ran. P. Pirelli

1. Tutti gli associati hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall'appartenenza all'associazione.
2. Gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote associative e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea.

Art. 5 - Organi

1. Sono organi dell'associazione:
 - a) l'assemblea;
 - b) il consiglio direttivo;
 - c) il presidente.

Art. 6 - Assemblea

1. L'assemblea è costituita da tutti gli associati.
2. Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno quindici giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (posta prioritaria, lettera raccomandata, telegramma, fax, e-mail).
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli associati; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
5. In prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro associato. In seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
6. Ciascun associato non può essere portatore di più di due deleghe.
7. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 17.
8. L'assemblea ha i seguenti compiti:
 - eleggere i membri del consiglio direttivo;
 - approvare il programma di attività proposto dal consiglio direttivo;
 - approvare il bilancio preventivo;
 - approvare il bilancio consuntivo;
 - approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo art. 17;

stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli associati.

Art. 7 - consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è eletto dall'assemblea ed è composto da cinque membri.
2. Il consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.
3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno dieci giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (posta prioritaria, lettera raccomandata, telegramma, fax, e-mail).
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro dodici giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla convocazione.
5. In prima convocazione, il consiglio direttivo è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione, è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.
6. Il consiglio direttivo ha i seguenti compiti:
 - eleggere il presidente;
 - nominare il tesoriere;
 - nominare il segretario;
 - fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;
 - sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
 - determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale;
 - approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - accogliere o rigettare le domande degli aspiranti associati;
 - ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza.

Art. 8 - Presidente

1. Il presidente, che è anche presidente dell'assemblea e del consiglio direttivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti.
2. Egli cessa dalla carica secondo le norme del successivo art. 12 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti artt. 6, comma 4, e 7, comma 4.

3. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del consiglio direttivo. Elegge il vice presidente che sceglie tra i componenti del consiglio direttivo;

4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vice presidente del consiglio direttivo.

Art. 9 - Segretario

1. Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:

provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli associati;

provvede al disbrigo della corrispondenza;

è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;

predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al comitato entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al comitato entro il mese di marzo;

provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;

provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del consiglio direttivo.

ART. 10 Giurisdizione delle controversie

1. Qualsiasi controversia sorga per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e gli associati ovvero tra gli associati deve essere devoluta al Tribunale di Pavia.

Art. 11 - Durata delle cariche

1. Tutte le cariche associative hanno la durata di tre anni e possono essere confermate.

2. Le sostituzioni e le cooptazioni dei consiglieri effettuate nel corso del triennio devono essere confermate dalla prima Assemblea Ordinaria utile e decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 13 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'associazione è costituito:

dal fondo di dotazione iniziale indicato nell'atto costitutivo;

dai contributi, dalle donazioni, dalle eredità, dai legati, dai lasciti, dalle liberalità e dagli introiti di qualsiasi genere non destinati espressamente dal dante causa alle spese di esercizio;

dagli avanzi di gestione risultanti dai bilanci annuali, qualora il comitato ne abbia deliberato la destinazione al patrimonio.

Art. 14 - Risorse finanziarie

1. L'associazione dispone delle seguenti entrate:

contributi, donazioni, eredità, legati, lasciti, liberalità e introiti di qualsiasi genere espressamente destinati dal dante causa alle spese di esercizio;
quote associative;

avanzi di gestione risultanti dai bilanci annuali, qualora il consiglio direttivo non ne abbia deliberato la destinazione al patrimonio.

2. Le entrate dell'associazione possono essere utilizzati esclusivamente per l'attuazione dei fini istituzionali.

3. Ogni operazione avente rilevanza finanziaria deve essere approvata congiuntamente dal presidente e dal segretario.

Art. 15 - Quota associativa

1. La quota associativa a carico degli associati è fissata dall'assemblea. Essa è annuale, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato.

2. Gli associati non in regola con il pagamento delle quote associative non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche associative.

Art. 16 - Bilancio

1. Con cadenza annuale devono essere redatti, a cura del comitato, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti.

2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

Art. 17 - Modifiche allo statuto

1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati.

Art. 18 - Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Vigevano, lì 1 ottobre 2025

Rocco Sarandria	<i>Rocco Sarandria</i>
Graziella Costa	<i>Graziella Costa</i>
Andrea Olivelli	<i>Andrea Olivelli</i>
Mattia Sarandria	<i>Mattia Sarandria</i>
Francesca Rosa Calcaterra	<i>Francesca Calcaterra</i>
Vincenza Veronese	<i>Vincenza Veronese</i>
Omar Danieli	<i>Omar Danieli</i>

